

## TITOLO VIII Istituti di partecipazione ART. 60

### ISTANZE E PETIZIONI

1- Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Comune istanze per chiedere l'emanazione di atti o provvedimenti e richiedere informazioni su comportamenti e aspetti dell'attività amministrativa dell'ente locale.

2- Essi possono altresì avanzare petizioni per sollecitare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse generale riguardanti la comunità .

3- Il regolamento sulla partecipazione disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le forme di proposizione di istanze e petizioni presentate ai sensi dei commi precedenti. In ogni caso la risposta ad istanze e petizioni, se di competenza degli organi amministrativi del Comune, deve essere data entro i limiti previsti dal regolamento; se di competenza della Giunta o del Consiglio, la delibera deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione della istanza e della petizione.

### ART. 61

#### DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

1- La popolazione comunale può esercitare il diritto di iniziativa per l'adozione di atti amministrativi che interessano l'intera collettività, o che siano comunque di interesse generale.

2- Il diritto di iniziativa popolare di cui al comma precedente si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.

3- La proposta deve essere sottoscritta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, da almeno 1/5 dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno precedente .

4- Il diritto di iniziativa non può essere esercitato nelle seguenti materie:

a) revisione dello Statuto

b) imposte, tasse, tariffe e bilancio c)

espropriazioni per pubblica utilità d)

designazioni e nomine

5- Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché le modalità e i tempi entro cui il Consiglio comunale deve deliberare in merito alla proposta.

6- Allo scopo di rendere effettivo il diritto di iniziativa popolare di cui ai commi precedenti, il Comune, nei modi stabiliti del regolamento, agevola le procedure e fornisce agli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa stesso.

## ART. 62

### CONSULTAZIONI POPOLARI

1- Prima dell'adozione delle delibere o di altri atti amministrativi il Comune può effettuare una consultazione popolare sentendo, con le modalità stabilite dal regolamento, i soggetti o le categorie interessate dal provvedimento, nonché anche a loro richiesta, le organizzazioni sindacali presenti nel Comune, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni di volontariato, le altre formazioni economiche e sociali.

2- La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3- Il Comune per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale può commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi d'opinione. Il ricorso a tali strumenti di consultazione è regolamentato, garantendo la trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati.

4- Il Comune per assicurare l'esercizio della partecipazione dei cittadini organizzati nell'ambito territoriale, può articolare il proprio territorio in comitati di quartiere o zonali quali organismi di consultazione: il numero e i confini dei comitati di quartieri o zonali saranno stabiliti nel regolamento relativo, nel rispetto dello Statuto.

## ART. 63

### REFERENDUM CONSULTIVI

1 – E' ammesso referendum consultivo su materie di competenza comunale e su questioni di carattere generale interessanti l'intera collettività comunale quando sia deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o quando ne facciano richiesta almeno cinquemila cittadini elettori residenti nel Comune.

2 - Non possono essere sottoposti a referendum consultivo materie relative a:

a) bilanci preventivi e consuntivi;

b) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze di amministratori o rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni;

c) personale comunale o di enti dipendenti;

d) assunzioni di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe ed imposte;

e) atti dovuti dell'amministrazione in forza di atti giudiziari o disposizioni di legge;

f) espropriazioni per pubblica utilità.

3- Il Comitato promotore ha potere di controllo sulle procedure di ammissibilità, di indizione e di svolgimento del referendum, e può concludere accordi con il Comune sul contenuto dei provvedimenti sottoposti a referendum. Quando l'accordo sia raggiunto il referendum non ha luogo.

Il Comune può in ogni caso modificare i provvedimenti sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta referendaria del comitato promotore. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia ancora stato eseguito, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento.

4- Non possono essere indetti referendum nell'anno di scadenza del Consiglio comunale. Possono aver luogo contemporaneamente anche più referendum, fermo restando un numero di due chiamate referendarie per ciascun anno. Il referendum deve tenersi entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione dello stesso, ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. La raccolta delle firme a cura del comitato promotore, deve avvenire nei tre mesi precedenti il deposito in comune della richiesta di referendum. Il testo del quesito referendario viene sottoposto ad un comitato dei garanti previsto nel regolamento della partecipazione che ne valuta la ammissibilità ai sensi dei precedenti commi.

6- Il consiglio comunale delibera sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento, sempreché il quesito referendario abbia riportato la maggioranza dei votanti ed abbia partecipato al voto, ai fini della validità dello stesso referendum, la metà più uno degli aventi diritto.

7-Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, e determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini e per la partecipazione del comitato promotore, dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria nonché ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

## Art. 64

### DIFENSORE CIVICO

1 - A garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento delle attività del Comune e a tutela del diritto di accesso agli atti e documenti della amministrazione, è istituito presso il Comune di Alatri l'ufficio del Difensore civico.

2 - Spetta al Difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli od associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici del Comune e gli enti ed aziende dipendenti.

## Art. 65

### NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1 - Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2- Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di indipendenza, di probità ed obiettività e che dichiarino per iscritto la propria determinazione a non candidarsi in elezioni amministrative e regionali per almeno tre anni dalla cessazione dalla carica.

3 - Non può essere nominato Difensore civico:

a) colui che versa in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) amministratori e membri dei consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del Comitato regionale di Controllo e sezioni decentrate, i ministri di culto;

d) i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo al Comune;

f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune e con il Segretario Generale.

## Art. 66

### DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

- 1 - Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere riconfermato una sola volta.
- 2 - In caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, il Difensore civico decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 3- Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

## Art. 67

### SEDE E DOTAZIONE

- 1 - L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale o altri locali pubblici comunali, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
- 2 - All'assegnazione di personale e delle attrezzature necessario provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico e il Segretario Generale, nell'ambito della dotazione del personale comunale e delle risorse previste nel bilancio dell'ente.

## Art. 68

### FUNZIONI

- 1 - Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli Uffici comunali per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. Interviene su richiesta degli interessati o per iniziativa propria nei casi in cui ritenga violata la legge, norme statutarie o regolamentari.
- 2- Il Difensore civico deve provvedere affinché le violazioni di cui al precedente comma vengano eliminate da parte degli organi ed uffici competenti. Può dare consulenza ed indicazioni perché i cittadini che si ritengono lesi nei loro diritti, possano tutelare nelle forme di legge i loro diritti ed interessi.
- 3- Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

## Art. 69

### RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

- 1 - Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
  - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
  - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento e nell'ambito delle competenze del suo ufficio.

2 - Un apposito regolamento disciplina le modalità e le procedure per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.

Lo stesso regolamento determina altresì l'indennità di carica, nel rispetto delle disposizioni di legge.